

DISPOSIZIONE
Dilazione termine Regolamento AirCrew

- Visto il Decreto Legislativo n. 250/1997 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Visto l'art. 734 (Licenze ed attestati) del Codice della Navigazione nella parte in cui prevede che l'Enac, nel rispetto delle normative tecniche e comunitarie, disciplina d'intesa con i Ministeri della Difesa e della Salute, la certificazione del personale di volo e non di volo per il mantenimento dell'idoneità psicofisica.
- Visto il Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 recante modifiche al Regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto in particolare l'art. 10 quater (Centri aeromedici) comma 2 nella parte in cui prevede che i Centri aeromedici adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all'allegato VII al più tardi entro l'8 aprile 2014;
- Visto il Regolamento Enac "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" Ed 2 del 24 febbraio 2014;
- Visto in particolare l'art 4 (Organi sanitari) comma 6 nella parte in cui prevede: l'Enac sostituisce gli attestati degli AeAMC già autorizzati in base alla precedente edizione del presente Regolamento con certificati conformi all'Allegato VI del Regolamento Aircrew entro l'8 aprile 2017, fatto salvo il rispetto da parte degli stessi AeMC, entro l'8 aprile 2014, dei requisiti di cui al comma 2, secondo capoverso dell'art. 10 quater del Regolamento Aircrew;



- Vista la Nota Informativa Enac n. 1/2013 del 6 febbraio 2013 "Prossima entrata in vigore del Regolamento EASA per le certificazioni mediche d'idoneità per il rilascio delle licenze ed attestati del personale di volo";
- Visto il Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
- Visto in particolare l'art. 14 (Misure di flessibilità) comma 4 nella parte in cui prevede che uno stato membro può concedere deroghe ai requisiti sostanziali alle condizioni stabilite in tale norma;
- Vista la Procedura Operativa Enac GEN 2B "Esenzioni Regolamentari" nella parte in cui prevede la possibilità della dilazione dei termini di prima applicazione del requisito con provvedimento del Direttore Centrale;
- Vista la nota del Ministero della Salute prot 16415 del 26 marzo 2014 con la quale si chiede ad Enac un differimento del termine predetto dell'8 aprile 2014 a causa della complessità delle misure di propria competenza da mettere in atto;
- Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della citata richiesta del Ministero della Salute;

DISPONE

La dilazione di giorni sessanta del termine dell'8 aprile 2014 previsto dall'art. 4 del Regolamento Enac "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici".

Il Direttore
Alessandro Cardì